

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 19 del 02/07/2024

sulla proposta di deliberazione di C. C. del 01/07/2024 avente ad oggetto “ARMONIZZAZIONE CONTABILE–OPZIONE TENUTA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE E PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO Anno 2023”

Espresso ai sensi degli artt. 239, comma 1), lett. b), p. 6) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Revisore dei Conti del Comune di Cattolica Eraclea, nella persona della Dott.ssa Giuseppina Sottosanti

Vista la richiesta di parere a firma del dal Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile dott. Calogero Filippo Bono ricevuta a mezzo pec in data 02/07/2024;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata;

Visto il Regolamento di contabilità vigente;

Visto l’art. 194, c. 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000;

PREMESSO che con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è stato disposto, con decorrenza 1° gennaio 2015, l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTI i principi contabili 4/1, 4/2, 4/3, e 4/4 che sono stati allegati al citato decreto legislativo n. 118/2011;

VISTO l’art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale “L’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’art. 2, commi 1 e 2, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4, può essere rinviata all’anno 2016 con l’esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (...)”;

VISTO l’art. 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’ art. 15-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente, dall’ art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il quale testualmente recita “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011”

VISTO l’art. 233, bis comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’ art. 1, comma 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che testualmente recita “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”

CONSIDERATO che è intenzione e opportuno avvalersi delle richiamate disposizioni opzionali tenendo conto dei numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo ordinamento contabile;

Visto il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile dott. Calogero Filippo Bono in data 01/07/2024;

Visto il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso dal

Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile dott. Calogero Filippo Bono in data 01/07/2024.
tutto ciò **Visto e Considerato**,

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** per l'opzione per l'anno 2023:

- della mancata tenuta della contabilità economico-patrimoniale, allegando al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- della mancata predisposizione del bilancio consolidato.

Li 02/07/2024

Il Revisore dei conti
Dott.ssa Giuseppina Sottosanti